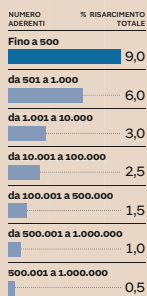


Primo Piano

I PUNTI CRITICI PER LE IMPRESE

Il conto in più
Quanto incide la «quota lite» per l'avvocato

Il compenso dell'avvocato e del rappresentante degli aderenti corrisponde a una % del risarcimento totale stabilito



Il Ddl di riforma della class action calcola il compenso - ulteriore rispetto alle cifre dei risarcimenti - per il rappresentante degli aderenti (che ha funzioni di pubblico ufficiale) e si occupa della fase transitoria e l'avvocato parametrando il numero di aderenti. A ognuno spetta la % indicata, a meno che il giudice non decida di aumentarla o diminuirla

L'ingresso
Possibile aderire dopo la sentenza

● Il disegno di legge di riforma prevede che l'adesione all'azione di classe possa avvenire anche dopo la sentenza definitiva. Spetta al tribunale fissare un termine compreso fra 60 e 150 giorni.

Il giudice
Competenza al tribunale delle imprese

● Il giudizio sulle class action passa alle sezioni specializzate d'impresa. Nate nel 2012 per assicurare decisioni veloci e di qualità, le sezioni accusano un po' di arretrato e la nuova competenza potrebbe aggravare la situazione.



Vincenzo Boccia. Secondo il presidente di Confindustria l'adesione successiva alla sentenza può favorire comportamenti opportunistici e i compensi premiali per gli avvocati sono una scelta punitiva verso le imprese



Angela Salafia. Relatrice del Ddl alla Camera, la deputata del M5S giudica il rafforzamento della class action (previsto dal contratto di Governo) necessario per far funzionare uno strumento fino a oggi bloccato

La riforma delle azioni collettive

Class action formato extralarge, modello ibrido tra Europa e Usa

Bianca Lucia Mazzei

La riforma della class action si avvia al secondo round di esame. Dopo aver ricevuto il via libera della Camera dei deputati a inizio ottobre, il disegno di legge deve ora superare il vaglio del Senato (dove ha preso il "nome" di Ddl 844). Fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, la riforma amplia il campo di applicazione della class action, permette l'adesione anche dopo la sentenza di condanna e prevede un compenso premiale per l'avvocato difensore e il rappresentante degli aderenti. Nell'ultimo passaggio in aula, la Camera ha invece eliminato la retroattività dell'applicazione delle nuove norme.

Nel frattempo a livello europeo continua il percorso di approvazione della proposta di direttiva Ue (Com (2018)84) presentata dalla commissione nell'aprile scorso e che introduce un nuovo regime anche sulla base della Raccomandazione con cui nel 2013 la Ue aveva indicato i principi comuni (ma non vincolanti) dei meccanismi di ricorso collettivo.

La situazione attuale

La normativa oggi in vigore è contenuta nel Codice del consumo (articolo 140-bis) ed è operativa dal primo gennaio 2010. In questi anni le class action annunciate sono state molte (manca un censimento ufficiale) ma solo un numero molto ristretto è

Il Ddl ora al Senato amplia soggetti e responsabilità, vara l'adesione dopo la sentenza e il compenso premiale per il difensore - Confindustria: penalizzante per le imprese

arrivato in porto. Spesso infatti non viene superato il filtro iniziale. Fra le class action "bocciate" quella contro Samsung sulle cosiddette "memorie bugiarde" di smartphone e tablet, dichiarata improcedibile dal tribunale di Milano.

Fra le più note che si sono concluse con una condanna c'è la class action contro Trenord, società di trasporto ferroviario lombardo, in cui è stato valutato anche un danno non patrimoniale (una forma di ansia e insofferenza) provocato dai disservizi dell'inverno 2012, risarcito con 100 euro per i circa 3000 aderenti. Vinta anche l'azione di classe per le commissioni illecite su conti scoperti applicate da Intesa Sanpaolo e quella per vacanza rovinata verso l'agenzia Wecontour.

In attesa di un verdetto ci sono invece le azioni di classe promosse da Altroconsumo contro Volkswagen per il Dieseldat.

La riforma

La nuove regole previste dal Ddl all'esame in Senato non sono più inserite nel Codice del consumo, ma in quello di procedura civile. Eliminati i riferimenti a consumatori e utenti, l'azione potrà essere avviata da tutti coloro che chiedono risarcimenti per la lesione di diritti individuali omogenei e da organizzazioni/associazioni senza scopo di lucro.

La procedura è divisa in tre fasi: ammissibilità, decisione sul merito e liquidazione delle somme. I potenziali "accusati" sono le imprese e gli enti

gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. Può essere contestata sia la responsabilità contrattuale (come oggi) ma anche quella extracontrattuale (ora limitata a pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali). E per far cessare il comportamento lesivo il Ddl prevede anche l'azione inibitoria.

Ma sono l'adesione successiva alla sentenza e la cosiddetta "quota lite" per il rappresentante degli aderenti e l'avvocato difensore i punti più contestati dalle imprese e da Confindustria. La quota lite è un compenso ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente per il risarcimento: va calcolata in percentuale rispetto al totale da pagare e sulla base di sette scaglioni legati alla numerosità della classe. D'altra parte la stessa raccomandazione Ue del 2013 indicava nella pronuncia definitiva il momento limite per le adesioni e invitava a evitare sistemi di calcolo degli onorari degli avvocati capaci di incentivare un contenzioso non necessario.

Delicato, infine, anche il trasferimento della competenza ai Tribunali delle imprese. Nati nel 2012 con l'obiettivo di velocizzare e rendere più omogenee le pronunce che riguardavano società e aziende, grazie alla specializzazione dei magistrati, i nuovi Tribunali (anche a causa delle carenze d'organico) cominciano ad accusare il peso dall'arretrato. E il trasferimento di nuove competenze rischia di aggravarli ulteriormente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRECEDENTI IN ITALIA



CLASS ACTION CHIUSE CON UNA CONDANNA...

Commissioni bancarie
Altroconsumo (e altre) contro Intesa Sanpaolo sulle commissioni per scoperto di conto: la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna per applicazione di commissioni illecite sui conti scoperti. Rimborsi per solo sei persone sulle oltre 100 che avevano aderito in gran parte non ammesse perché la sottoscrizione non era autenticata.

Pendolari
Altroconsumo, Codacoms, Associazione Codici Onlus contro Trenord per i danni ai pendolari: la Corte d'Appello di Milano, ha condannato la società a risarcire il danno sofferto dai pendolari per i disservizi dell'inverno 2012. È stato riconosciuto un diritto a risarcire ulteriore rispetto a quanto coperto dai "rimborsi per ritardo", ritenendo che in quel periodo di continui disservizi e ritardi gli abbonati avessero sviluppato una "forma di ansia e insofferenza" qualificabile come danno non patrimoniale. Tale danno è stato quantificato, in via equitativa, in una somma di 100 euro (3000 aderenti).

Dispositivi medici
Codacoms contro Voden Medical Instruments per la messa in commercio di un test influenzale privo dei requisiti vantati: la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di condanna espressa dalla Corte d'appello di Milano relativa al test per la rilevazione dell'influenza "suina".

... E ANCORA IN CORSO
Auto
Altroconsumo ha promosso contro Volkswagen due cause che hanno superato il filtro di ammissibilità. Per la prima (consumi), l'accusa è aver posto in essere pratiche commerciali scorrette mediante omologazione e diffusione di dati errati su emissioni e consumi di carburante. Per la seconda (emissioni) sotto accusa c'è la diffusione di informazioni non rispondenti al vero sulle emissioni che, a differenza di quanto dichiarato, superavano in modo rilevante il limite di legge per l'omologazione Euro 5. Chiesto un risarcimento pari al 15% del prezzo di acquisto. Circa 90 mila gli aderenti.

a cura di Cleary Gottlieb

Sistemi normativi allo specchio

a cura di studio legale Dentons

	STATI UNITI	REGNO UNITO	GERMANIA	FRANCIA	SPAGNA	OLANDA	ITALIA
Ultima riforma (entrata in vigore)	18 febbraio 2005	1° ottobre 2015	18 luglio 2018	17 marzo 2014	22 luglio 2015	1° luglio 2004	Ddl all'esame del Senato
Diritti oggetto dell'azione	Diritti individuali	Diritti individuali	Diritti dei consumatori e degli investitori	Diritti dei consumatori e specifici diritti degli individui	Diritti dei consumatori	Diritti individuali omogenei	Diritti individuali omogenei
Chi può fare istanza?	Rappresentante della classe	Individui (minimo due) o associazioni consumatori in alcuni casi	Associazioni consumatori o investitori (minimo dieci individui)	Associazioni consumatori (minimo due individui)	Associazioni consumatori (nessun numero minimo)	Associazioni o fondazioni (nessun numero minimo)	Associazioni, organizzazioni o individui (nessun numero minimo)
Sistema di Opt in / Opt out	Opt out	Opt in. Opt out se l'azione si fonda su un accertamento di un'autorità	Opt in	Opt in	Opt in	Opt in	Opt in
Merito della sentenza: An/Quantum	Decisione su responsabilità e danno	Decisione su responsabilità e danno. Decisione su responsabilità non necessaria se l'azione si fonda su accertamento	Decisione su responsabilità. Per risarcimento danni azione individuale	Decisione su responsabilità e danno (o criteri per determinarlo). Per risarcimento danni azione dell'associazione	Decisione su responsabilità. Per risarcimento danni azione individuale o del Pm	Decisione su responsabilità. Per risarcimento danni azione individuale	Decisione su responsabilità. Rappresentante comune gestisce la fase successiva per la liquidazione del danno
Termine finale per i richiedenti per poter aderire all'azione	Tutti gli individui sono automaticamente parte della classe a meno che non esercitino l'Opt out	Scadenza stabilita dal Tribunale al momento in cui viene creata la classe (prima della sentenza). Per l'Opt out come negli USA	Consumatori: fino al giorno che precede la prima udienza. Investitori: entro sei mesi dalla pubblicazione della class action	Entro massimo 6 mesi dalla pubblicazione della decisione su responsabilità	Entro 2 mesi dalla pubblicazione della class action. Possibile chiedere il riconoscimento e l'esecuzione anche dopo la sentenza	Nessuna scadenza per chi vuole utilizzare la sentenza sulla responsabilità per le singole azioni individuali	Entro il termine stabilito dal Tribunale, dopo la pubblicazione della decisione su responsabilità

IL CONFRONTO INTERNAZIONALE

Stati Ue in linea solo sull'adesione espressa

Sara Biglieri

In attesa che venga approvata la proposta presentata dalla Commissione, nell'aprile di quest'anno, di introduzione di un'azione collettiva uniforme per la tutela degli interessi dei consumatori, non esiste in Europa una disciplina comune sulla class action. A fronte della sempre più crescente esigenza di dar voce ai singoli soggetti danneggiati dai vari scandali finanziari e dai casi eclatanti, quali Dieseldat e Cambridge Analytica, numerose sono state le riforme adottate negli ultimi anni nei singoli Paesi europei per cercare di rendere più veloci ed efficace l'istituto della class action, mai, però, veramente decollato in termini quantitativi e qualitativi comparabili all'esperienza d'oltreoceano.

La prima grande differenza è rappresentata dai diritti tutelabili. I beneficiari della tutela sono, in molti Paesi europei, solo i consumatori o specifiche categorie di soggetti danneggiati e in questa direzione sembrerebbe muoversi anche la proposta della Commissione. Negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e, con

la riforma in corso di approvazione anche in Italia, la tutela è invece estesa ai diritti individuali in generale con considerevole ampliamento della platea dei soggetti interessati. Basti pensare a un ipotetico caso di disastro ambientale o addirittura di discriminazione di una determinata categoria di lavoratori.

Secondo punto, chi può far valere questi diritti? La tendenza comune in Europa è quella di demandare ad associazioni qualificate ed accreditate la tutela in giudizio, senza livelli di rappresentatività minima particolarmente significativi. In Italia la scelta è quella di non riservare alle sole associazioni accreditate, ma anche ai singoli, la possibilità di instaurare una class action. Negli Stati Uniti qualsiasi individuo si può far portavoce di interessi di classe e diventare pertanto rappresentante. La vera differenza tra le class action europee e quella statunitense risiede però nel meccanismo di appartenenza alla classe. Negli Stati Uniti vige il sistema cosiddetto di opt-out, vale a dire tutti i possibili soggetti interessati appartengono alla classe, a meno che non decidano espressamente di dissociarsi per far valere

i propri interessi singolarmente.

In Europa, invece, la scelta comunemente adottata è quella dell'opt-in, vale a dire i singoli devono aderire all'azione per poterne beneficiare. E veniamo a uno degli aspetti più controversi della riforma italiana (che continua ad adottare il sistema dell'opt-in): il termine ultimo entro il quale il singolo può aderire alla class action. Secondo il disegno di legge in corso di approvazione, in Italia i singoli potranno aderire anche successivamente alla sentenza che abbia accertato la responsabilità della società coinvolta. E' evidente che una finestra di adesione così ampia determina estrema incertezza per l'impresa sulle sue potenziali future passività. Teoricamente un numero indeterminato di soggetti potrebbe decidere "di saltare sul carro del vincitore" senza aver partecipato attivamente alla prima fase di accertamento delle denunce di responsabilità. Diverso è lo scenario in Gran Bretagna e, in Germania e in Spagna, ove l'adesione è preclusa se i singoli non aderiscono al giudizio entro un termine prefissato anteriore alla sentenza.

In Francia, e in Olanda e in Spagna invece l'adesione può avvenire anche successivamente.

Un'ulteriore considerevole criticità delle varie class action europee è rappresentata dalle modalità di effettivo ottenimento del risarcimento del danno. Negli Stati Uniti (e in Gran Bretagna) la sentenza che accerta la responsabilità, condanna direttamente l'impresa coinvolta a risarcire i danni. In Europa, invece, nella maggior parte dei casi è prevista una "fase 2" ove le associazioni per conto dei singoli (per esempio in Francia) o i singoli (in Olanda, Spagna e Germania) devono agire per il risarcimento del danno individuale. La soluzione adottata in Italia sembra rappresentare una sostanziale novità: un rappresentante comune con funzioni di pubblico ufficiale, ma remunerato dal soggetto danneggiante in proporzione all'importo complessivo del risarcimento dovuto agli aderenti, dovrebbe gestire la fase 2 per conto degli stessi. Il limite comune dei sistemi Europei, quindi, è sicuramente rappresentato dalla macchiniosità della procedura e dai tempi di gestione della stessa.

Negli Usa, si applica l'opt-out: gli interessati aderiscono in automatico a meno che non si dissocino

© RIPRODUZIONE RISERVATA



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Il testo del Ddl 844 di riforma della class action all'esame del Senato
quotidianodiritto.it
ilsolo24ore.com